

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 545

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(MARTINO)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(MARONI)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro della difesa**

(PREVITI)

col **Ministro dei trasporti e della navigazione**

(FIORI)

col **Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(GNUTTI)

col **Ministro del commercio con l'estero**

(BERNINI)

col **Ministro per i beni culturali e ambientali**

(FISICHELLA)

col **Ministro dell'ambiente**

(MATTEOLI)

col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(PODESTÀ)

e col **Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea**

(COMINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 1994

Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992

## INDICE

|                          |      |   |
|--------------------------|------|---|
| Relazione .....          | Pag. | 3 |
| Relazione tecnica .....  | »    | 6 |
| Disegno di legge .....   | »    | 8 |
| Testo del Trattato ..... | »    | 9 |

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione, sottoscritto a Roma il 9 gennaio 1992 dai Ministri degli esteri italiano e bulgaro, si configura come l'espressione più compiuta del netto salto di qualità registratosi nelle relazioni bilaterali tra i due Paesi, sulla scia delle profonde trasformazioni di segno democratico e pluralista prodottesi in Bulgaria a partire dai primi mesi del 1990.

In tale contesto, attraverso la firma del Trattato in esame si è inteso, da un lato, conferire alla citata evoluzione in positivo delle relazioni tra l'Italia e la Bulgaria anche una elevata dignità formale e, dall'altro, fornire un quadro giuridico di riferimento entro cui le relazioni bilaterali italo-bulgaro possano svilupparsi proficuamente in una pluralità di settori (da quello politico a quello della sicurezza, da quello economico-finanziario a quello culturale, da quello della formazione tecnico-professionale a quello della tutela ambientale).

2. Il Trattato in questione è composto di ventuno articoli e si suddivide sostanzialmente in sei parti (oltre al preambolo), riguardanti i seguenti settori:

- a) la collaborazione politica bilaterale;
- b) la sicurezza, il disarmo e la Conferenza per la sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE);
- c) la cooperazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica e ambientale;
- d) le prospettive di avvicinamento della Bulgaria alla Comunità europea;
- e) la cooperazione culturale, con particolare riguardo alla collaborazione tra scuole, istituzioni universitarie ed artistiche, nonchè agli scambi giovanili;

f) la cooperazione nella lotta al traffico illecito di stupefacenti e alla criminalità organizzata.

3. Nel preambolo le Parti delineano le motivazioni e l'obiettivo dell'accordo, evidenziando come esso rifletta innanzitutto la comune volontà italiana e bulgara di sottolineare l'amicizia che unisce i due Paesi e di rafforzare la loro cooperazione nei campi politico, economico e culturale.

Il preambolo individua quindi le finalità di ordine più generale alla cui realizzazione il Trattato intende contribuire.

Tra queste ultime degne di nota appaiono in particolare quelle di:

a) concorrere allo stabilimento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia, sulla libertà e sul pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

b) propiziare il definitivo superamento della divisione del Vecchio Continente, favorendo la convergenza dei Paesi europei su valori comuni di giustizia, di pluralismo politico e di libero mercato;

c) collaborare per la realizzazione di una sempre maggiore stabilità e sicurezza nel continente europeo, nel rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale, dalla Carta ONU nonchè degli impegni contenuti nell'Atto finale di Helsinki, nella Carta di Parigi per una Nuova Europa e negli altri documenti della CSCE.

4. Negli articoli da 1 a 6 le Parti conferiscono sostanza e spessore all'intento di approfondire i loro contatti e la loro collaborazione nei settori politico bilaterale e della sicurezza e del disarmo (con particolare riguardo al ruolo delle Nazioni Unite e della CSCE).

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Circa il primo aspetto, significativo appare soprattutto l'articolo 2 del Trattato, relativo agli strumenti che dovranno presiedere all'intensificazione delle consultazioni e dei contatti tra i due Paesi. In tale quadro sono in particolare previsti: incontri al più alto livello organizzati d'intesa tra le Parti; incontri tra i Ministri degli esteri almeno una volta all'anno; incontri con cadenza periodica degli altri membri di Governo.

L'articolo 3 impegna le Parti a favorire i contatti e lo scambio di esperienze anche a livello parlamentare.

L'ultimo paragrafo dell'articolo 5 prevede lo scambio di visite in campo militare.

Per ciò che attiene al secondo degli aspetti citati (sicurezza, disarmo, ruolo delle Nazioni Unite e della CSCE), rilevante importanza rivestono gli articoli 2, 4, 5 e 6.

Quanto alle tematiche di sicurezza, l'articolo 2 prevede, in particolare, la facoltà per la Parte che ritenesse una situazione tale da minacciare i suoi supremi interessi di sicurezza di chiedere all'altra Parte l'immediato avvio di consultazioni bilaterali intese ad esaminare le misure più opportune, anche nei pertinenti fori internazionali, allo scopo di ridurre o di eliminare la minaccia.

Sempre in tema di sicurezza, all'articolo 4 viene ribadita la convinzione delle Parti circa l'inammissibilità del ricorso alla minaccia o all'uso della forza quale strumento di soluzione delle controversie internazionali; il loro impegno per un rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite e dell'attività da queste svolta per il mantenimento della pace nel mondo; la comune volontà italiana e bulgara di contribuire ad accrescere l'efficacia degli strumenti rivolti alla soluzione pacifica delle controversie ed alla prevenzione dei conflitti.

Per quanto concerne più specificatamente le tematiche di disarmo, l'articolo 5 fa stato in particolare dell'impegno delle Parti ad operare congiuntamente per contribuire alla creazione di un ordine qualitativamente diverso in Europa, basato su equilibri militari a livelli di armamenti sempre più bassi compatibilmente con il

mantenimento della stabilità e di un necessario livello di sufficienza degli armamenti nonché una diminuita dipendenza dalle armi nucleari.

Lo stesso articolo evidenzia inoltre la volontà italiana e bulgara di dedicare, nel quadro dei negoziati per il disarmo in Europa, speciale attenzione ai problemi concernenti il rafforzamento della sicurezza della regione balcanica e di quella mediterranea.

Venendo alle tematiche CSCE, l'articolo 6, nell'esplicitare l'impegno delle Parti ad operare per far sì che l'Europa acquisti sempre più carattere di comunità di Stati «fondata sulla convivenza pacifica e sulla collaborazione tra i popoli che la compongono», sottolinea al contempo il comune intendimento dei due Paesi di «consolidare attraverso l'Atto finale di Helsinki e gli altri documenti della CSCE la democrazia e lo stato di diritto nel Continente».

5. Gli articoli da 7 a 11 sono incentrati sulla cooperazione economica, scientifica, tecnologica e sull'ambiente, particolarmente rilevante nella fase di transizione innovatrice intrapresa dalla Bulgaria, e prevedono strumenti idonei allo scopo, quali l'incentivazione di investimenti diretti, la costituzione di società miste, l'armonizzazione normativa, conferendo importanza prioritaria ai settori energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni.

6. Nei successivi articoli 15, 16 e 17 è contemplata la collaborazione in campo culturale. In particolare si prevede: la diffusione dello studio della lingua di una Parte sul territorio dell'altra; l'istituzione di centri culturali nei due Paesi; la promozione di iniziative nei settori dei mezzi audiovisivi, cinematografia, teatro, musica e belle arti; l'incoraggiamento degli scambi giovanili e dei gemellaggi; la restituzione di opere d'arte trafugate o esportate illegalmente.

7. Infine va menzionato l'impegno ad approfondire le relazioni della Bulgaria con la Comunità economica europea, in vista

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anche di un accordo di associazione, nonchè con altri organismi economici multilaterali.

8. L'attuazione dell'accordo in esame non comporta oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, se non per la cooperazione scientifica e tecnologica, per i quali si unisce apposita nota tecnica.

Invero le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9, oltre ad avere un carattere meramente programmatico, prevedono forme di sviluppo della collaborazione economica e finan-

ziaria tra i due Paesi, da realizzare attraverso l'incentivazione degli investimenti di capitali e la costituzione di società miste da parte degli operatori privati, nonchè l'intensificazione dei rapporti tra enti pubblici interessati.

Quanto poi alla cooperazione culturale prevista dagli articoli 15, 16 e 17, essa riprende i temi già contemplati dall'accordo culturale del 28 aprile 1970 e dai programmi esecutivi dello stesso, l'ultimo dei quali, firmato a Sofia il 10 marzo 1992, copre il triennio 1992-1994.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'accordo dell'Italia con la Bulgaria in materia di amicizia e collaborazione comporta i seguenti oneri:

Articolo 7. - Viene istituita una apposita Commissione mista per l'esame dei programmi operativi; le relative riunioni si terranno alternativamente in Bulgaria ed in Italia. Nell'anno 1994 si prevede di inviare cinque funzionari italiani a Sofia per un periodo di cinque giorni; la relativa spesa è così suddivisa:

|  |               |
|--|---------------|
| a) Spese di missione:  |               |
| pernottamento (lire 150.000 al giorno × 5<br>giorni × 5 persone) .....   | L. 3.750.000  |
| diaria giornaliera per ciascun funzionario<br>\$ USA 90, al cambio di lire 1.550 = lire<br>140.000, a cui si aggiungono lire 42.000,<br>pari al 30 per cento quale maggiorazione<br>prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3<br>giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo<br>di lire 182.000 viene ridotto di lire 61.000,<br>corrispondente ad 1/3 della diaria (lire<br>121.000 × 5 giorni × 5 persone) ..... | L. 3.025.000  |
| b) Spese di viaggio:   |               |
| biglietto aereo andata/ritorno Roma-Sofia<br>(lire 810.000 × 5 persone) .....  | L. 4.050.000  |
|  | <hr/>         |
| TOTALE ...   | L. 10.825.000 |
|  | <hr/> <hr/>   |

Articolo 10, comma 1. - Per ampliare la cooperazione nei settori scientifici e tecnologici, è previsto lo scambio di funzionari e ricercatori; per gli scambi suddetti vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Nell'ipotesi dell'invio annuo a Sofia di quindici ricercatori, i relativi oneri si limitano alle spese di viaggio e sono così indicati:

|  |               |
|--|---------------|
| biglietto aereo andata/ritorno Roma-Sofia<br>(lire 810.000 × 15 persone) ..... | L. 12.150.000 |
|--|---------------|

Per quanto concerne le visite dei bulgari in Italia, sulla base di analoghe esperienze, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente a decorrere dal 1994, dieci funzionari per un periodo di quaranta giorni; la relativa spesa è così quantificabile:

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

|   |                      |
|---|----------------------|
| spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire<br>150.000 × 10 persone × 40 giorni) . . . . . | L. 60.000.000        |
| spese di assicurazione per l'intera missione<br>(lire 100.000 × 10 persone) . . . . .       | L. 1.000.000         |
| TOTALE . . . . .  | <u>L. 73.150.000</u> |

Articolo 10, comma 2 - Per incrementare i programmi di collaborazione nel settore scientifico e tecnologico, si prevede di organizzare apposite mostre, nonché seminari e conferenze; sulla base dei costi sostenuti in analoghe iniziative, la relativa spesa annua è di lire 20.000.000.

In conclusione, l'onere complessivo a carico del bilancio dello Stato è il seguente:

|                  | Anno 1994<br>Lire | Anno 1995<br>Lire | Anno 1996<br>Lire |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Art. 7           | 10.825.000        | —                 | 10.825.000        |
| Art. 10, comma 1 | 73.150.000        | 73.150.000        | 73.150.000        |
| Art. 10, comma 2 | 20.000.000        | 20.000.000        | 20.000.000        |
| Totale. . .      | 103.975.000       | 93.150.000        | 103.975.000       |
| In cifra tonda   | 104.000.000       | 93.000.000        | 104.000.000       |

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992.

**Art. 2.**

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 del Trattato stesso.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 104 milioni per l'anno 1994, in lire 93 milioni per l'anno 1995 e in lire 104 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Art. 4.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992



TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONETRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI BULGARIA

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria, desiderose di sottolineare l'amicizia che unisce i due paesi e i due popoli e di rafforzare la loro cooperazione nei campi politico, economico e culturale, nell'intento di contribuire allo stabilimento di un ordine internazionale basato sul diritto, sulla pace, sulla democrazia, sulla libertà e sul pieno rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, consapevoli dell'importanza dei mutamenti di natura politica ed istituzionale verificatisi in Europa, guidate dal proposito di rendere irreversibile il superamento della divisione del vecchio continente e di favorire la convergenza sui valori della giustizia, del pluralismo e dell'economia di mercato, intenzionate a collaborare per assicurare una maggiore sicurezza e stabilità in Europa, decise a rispettare gli obblighi derivanti dal diritto internazionale e soprattutto dalla Carta delle Nazioni Unite, conscie del fondamentale rilievo rivestito dall'Atto Finale di Helsinki, dalla Carta di Parigi per una nuova Europa e dagli altri documenti della CSCE e ribadendo gli impegni con essi assunti, desiderando sviluppare le relazioni tra la Repubblica di Bulgaria e le Comunità Europee e tenendo conto dell'auspicio bulgaro di una futura adesione della Repubblica di Bulgaria alle Comunità Europee e al Consiglio d'Europa, determinate a rafforzare i reciproci rapporti di intesa, collaborazione e buon vicinato, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria si impegnano a sviluppare le loro relazioni sulla base dei principi di sovranità, parità di diritti, comprensione e rispetto reciproci.

A tal fine le due Parti stipuleranno, quando occorra, accordi per tradurre in pratica le disposizioni del presente Trattato.

Articolo 2

Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni sulle questioni internazionali e sui temi bilaterali di comune interesse.

A tal fine incontri al più alto livello avranno luogo d'intesa tra le Parti. I Ministri degli Esteri si incontreranno per lo meno una volta all'anno, mentre altri membri di Governo terranno consultazioni con scadenze periodiche.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Se una delle Parti ritenesse che una situazione minacci i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potrà chiedere all'altra Parte che si proceda senza indugio a consultazioni bilaterali per esaminare le misure più opportune, anche nei pertinenti fori internazionali, allo scopo di ridurre o di eliminare la minaccia.

Articolo 3

Le Alte Parti Contraenti favoriranno i contatti e lo scambio di esperienze tra i loro Parlamenti per promuovere lo sviluppo delle relazioni bilaterali ed il consolidamento della democrazia e della collaborazione in Europa.

Articolo 4

Le Alte Parti Contraenti riaffermano l'inammissibilità della minaccia o dell'uso della forza quale strumento di soluzione delle controversie internazionali e sottolineano la necessità che esse siano risolte con mezzi pacifici.

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria si adopereranno per il rafforzamento del ruolo delle Nazioni Unite e ne sosterranno gli sforzi per il mantenimento della pace nel mondo. Le Alte Parti Contraenti sottolineano l'esigenza di una piena utilizzazione delle potenzialità dell'ONU per garantire la sicurezza collettiva e quella di ogni stato membro.

Nel contesto europeo, esse contribuiranno alla creazione e all'efficace funzionamento degli strumenti rivolti alla soluzione pacifica delle controversie e alla prevenzione dei conflitti.

Articolo 5

Le Alte Parti Contraenti intensificheranno i loro sforzi per contribuire alla creazione di un ordine qualitativamente diverso in Europa basato su equilibri militari a livelli di armamenti sempre più bassi compatibilmente con il mantenimento della stabilità e di un necessario livello di sufficienza degli armamenti nonché una diminuita dipendenza dalle armi nucleari. A tal fine auspicano la conclusione di nuovi accordi sul disarmo e sul rafforzamento della fiducia e della sicurezza.

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria collaboreranno ai negoziati per il disarmo in Europa, dedicando speciale attenzione ai problemi concernenti il rafforzamento della sicurezza della regione balcanica e di quella mediterranea. Questi obiettivi guideranno gli sforzi delle Alte Parti Contraenti sul piano bilaterale e su quello multilaterale per il rafforzamento della fiducia e della stabilità.

In tale contesto le due Parti promuoveranno scambi di visite nel campo militare nonché contatti e consultazioni tra le loro pertinenti istituzioni.

Articolo 6

Le due Parti opereranno in maniera concreta per far sì che l'Europa acquisti sempre più il carattere di una comunità di stati fondata sulla convivenza pacifica e sulla collaborazione tra i popoli che la compongono.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In tale contesto la Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria sono fermamente intenzionate a consolidare attraverso l'Atto Finale di Helsinki e gli altri documenti della CSCE la democrazia e lo stato di diritto nel continente; a promuovere l'instaurazione di rapporti amichevoli tra tutti gli stati; a sviluppare la sicurezza, la dimensione umana, la collaborazione economica, culturale e ambientale. Esse sono convinte che gli esiti del Vertice di Parigi del 1990, e in particolare la creazione di nuove strutture permanenti, contribuiranno ad approfondire e rafforzare il processo di collaborazione paneuropeo e a consolidare la pace nel nostro continente.

Articolo 7

La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria si impegnano ad ampliare e approfondire la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico-scientifica ed ecologica. Esse convengono che esistono le condizioni per il passaggio della collaborazione economica ad un livello qualitativamente nuovo.

Esse riconoscono l'importanza di tale collaborazione sia per l'attuazione del programma di riforme economiche nella Repubblica di Bulgaria sia per la realizzazione di iniziative economiche comuni a livello europeo.

Le Commissioni miste intergovernative di collaborazione economica e tecnico-scientifica tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Bulgaria con i loro organismi operativi si adopereranno per rafforzare la collaborazione bilaterale nell'ambito delle loro competenze. Qualora fosse necessario, possono essere istituiti, con il reciproco accordo delle Parti, altri organismi permanenti oppure ad hoc.

Articolo 8

Le Alte Parti Contraenti favoriranno gli investimenti diretti di capitale, la costituzione di società miste anche con la partecipazione dei partners dei Paesi terzi, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, così come la cooperazione nella formazione professionale anche a livello dirigenziale.

Articolo 9

Le due Parti attribuiranno un'importanza prioritaria alla collaborazione nel settore energetico, in materia di trasporti e telecomunicazioni. Esse appoggeranno le forme di cooperazione riguardanti la soluzione degli aspetti tecnici delle attività industriali in tali settori, mirando, in primo luogo, al risparmio energetico e alla modernizzazione delle infrastrutture.

In tali campi le Alte Parti Contraenti favoriranno la collaborazione reciproca tra i rispettivi enti ed organizzazioni e agiranno per la realizzazione di una collaborazione a livello europeo.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Articolo 10

Le Alte Parti Contraenti appoggeranno la collaborazione nei settori della scienza e delle tecnologie moderne, sulla base dei programmi già convenuti e dei programmi aggiuntivi in cui saranno definite nuove linee di priorità sul piano della ricerca scientifica e dell'ammodernamento tecnologico.

Riconoscendo il ruolo crescente della scienza e della tecnologia nella società futura, le Alte Parti Contraenti hanno concordato inoltre di intensificare la cooperazione fra competenti organismi dei due Paesi nell'ambito dei programmi multilaterali di collaborazione scientifica e tecnologica e di assecondare una crescente partecipazione della Repubblica di Bulgaria agli stessi.

Articolo 11

Tenendo conto del carattere globale dei problemi della protezione ambientale, le Alte Parti Contraenti intendono promuovere la loro collaborazione in tale campo, in conformità con gli impegni assunti con gli accordi tra esse in vigore. Esse riserveranno una particolare attenzione alla protezione ambientale del Mar Nero e del Mar Mediterraneo.

Mettendo a frutto l'esperienza positiva accumulata in questo settore, le Alte Parti Contraenti svilupperanno la collaborazione nella previsione e nella prevenzione delle calamità naturali e per l'eliminazione dei loro effetti.

Articolo 12

Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e l'approfondimento delle relazioni tra la Repubblica di Bulgaria e le Comunità Europee e si impegnano a sviluppare la collaborazione nell'ambito degli organismi economici multilaterali.

La Repubblica Italiana appoggerà lo sviluppo di stretti rapporti tra la Repubblica di Bulgaria e le Comunità Europee. L'Italia sosterrà la stipulazione di un accordo per l'associazione della Repubblica di Bulgaria alle Comunità Europee nonché gli sforzi della Repubblica di Bulgaria per creare al più presto possibile le condizioni di una sua adesione a queste ultime.

Le Alte Parti Contraenti rilevano inoltre il ruolo fondamentale delle Comunità Europee e delle organizzazioni economiche e finanziarie internazionali per lo sviluppo equilibrato dell'economia mondiale.

Articolo 13

Gli impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Repubblica di Bulgaria rispettano le competenze delle Comunità Europee, le disposizioni emanate dalle loro istituzioni nonché le altre disposizioni concordate tra gli Stati membri della CEE in attuazione del sistema comunitario.

Articolo 14

Le Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra gli Stati europei si accompagni al rafforzamento dei legami di solidarietà con i Paesi degli altri continenti.

Articolo 15

Le Alte Parti Contraenti, desiderando sviluppare i rapporti culturali tra i popoli italiano e bulgaro e contribuire alla creazione di uno spazio culturale europeo aperto a tutti i popoli del continente, favoriranno, nei campi della cultura, dell'insegnamento e delle informazioni, l'incremento degli scambi tra enti territoriali, istituzioni, organizzazioni, associazioni e cittadini dei due Paesi.

Le Parti incoraggeranno la conclusione di intese dirette tra Università ed altre istituzioni di insegnamento superiore, centri di ricerca, istituzioni di cultura e istituzioni per la diffusione dell'informazione.

Esse stimoleranno le iniziative concernenti la collaborazione e gli scambi nei settori dei mezzi audiovisivi, della cinematografia, del teatro, della musica e delle belle arti.

Le Parti auspicano la costituzione di centri culturali nei due paesi e favoriranno le iniziative volte alla conoscenza dei reciproci patrimoni culturali.

Ciascuna Parte opererà per l'ampliamento delle opportunità di studio della lingua dell'altra Parte in scuole, istituti di insegnamento superiore e in altre istituzioni; a tal fine, sosterrà l'altra Parte nell'azione volta a organizzare lo studio della lingua e a perfezionare la qualifica del personale docente.

Articolo 16

Le Alte Parti Contraenti favoriranno gli scambi giovanili nonché i gemellaggi tra le singole città dei due Paesi.

Articolo 17

Le Alte Parti Contraenti concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente, che si trovino sul loro territorio, vengano restituite all'altra Parte.

Articolo 18

Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e la criminalità organizzata.

Articolo 19

Le disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente Trattato non intende recar pregiudizio ad alcuno stato terzo.

Articolo 20

Il presente Trattato sarà ratificato in conformità con i meccanismi costituzionali di ciascuna delle Parti ed entrerà in vigore con lo scambio dei documenti di ratifica.

Articolo 21

Il Presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni.

La sua validità verrà prorogata tacitamente di volta in volta per nuovi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti Contraenti non abbia notificato per iscritto all'altra Parte la sua decisione di denunciare il Trattato con un preavviso di almeno un anno prima di ogni scadenza.

Fatto a Roma..... il 9 gennaio 1992 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua bulgara, entrambi i testi aventi uguale valore.

PER LA REPUBBLICA  
ITALIANA

*Leo De Michelis*

PER LA REPUBBLICA  
DI BURGARIA

*[Signature]*